



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Giugno**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO		X
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO		X
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA e MORETTI CLAUDIO sono collegati in videoconferenza.

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Roberta Colavitto

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **15** Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;
- l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021 delle nuove disposizioni ambientali, non coordinate con la vigente normativa disciplinante la TARI, ha causato diversi problemi applicativi, solo in parte risolti dalle disposizioni contenute nell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che ha differito al 1° gennaio 2022 gli effetti della scelta esercitabile dalle utenze non domestiche tra il servizio pubblico oppure per il mercato;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2021 sono state approvate modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020;

Richiamati:

- la *deliberazione del C.C. n. 24 del 29 giugno 2020* avente per oggetto: “Convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI)”;
- l'art. 39 del Regolamento comunale disciplinante la Tari, il quale stabilisce che, in continuità con quanto già previsto nell'art. 54 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante la TARI sino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018, la gestione della TARI sia affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, stabilendo altresì che la gestione della tassa per l'anno 2020 è disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16, approvata con la sopra citata deliberazione, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018 e sue modifiche e integrazioni, previo esplicito consenso reso formalmente in tal senso da parte dei sottoscrittori entro il mese antecedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 2 della stessa;

- la *deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 26 novembre 2020*, con la quale, gli effetti della vigente convenzione tra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della TARI sono stati estesi mediante proroga sino al 31 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 39 comma 5 del vigente regolamento disciplinate la tassa e dall'art. 2 della stessa, alle medesime condizioni economiche ivi indicate;

Considerato che, con la deliberazione 443/2019/R/RIF l'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una disciplina per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro comunitario e nazionale;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, qui di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predisporre/predispongono annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione – direttamente o rivolgendosi ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del Pef ed i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente;

Verificato inoltre che spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti necessari alla formulazione finale del PEF, e più in dettaglio:

- il coefficiente di recupero di produttività (X_a), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;

- l'ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;
- l'eventuale componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$
- il numero di rate (r) nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3);
- i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (COITVexp COITF, exp);

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA (“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”) ed all’attuale organizzazione regionale del servizio, il Consorzio di Bacino 16 risulta essere l’Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte (si richiama in proposito la nota della Regione Piemonte prot. n. 20375 del 22.02.21, registrata al protocollo generale al n. 10308/2021 del 2 marzo 2021, a seguito trasmissione Consorzio di Bacino 16);

Preso atto che, la stesura del PEF ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- il Gestore del Servizio (SETA SpA) ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16, il Piano Economico Finanziario ‘grezzo’, la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- il Comune ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16 i costi di propria pertinenza corredati dalla relazione di accompagnamento, dalla documentazione di supporto e dalla relativa certificazione;
- il Consorzio di Bacino 16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per il Comune di Chivasso, per il quale svolge l’attività di gestione del tributo TARI, sulla scorta dei costi già consuntivati per l’anno 2019, debitamente rivalutati;
- alla luce dei documenti ricevuti e della corrispondenza intercorsa con il Comune, il Consorzio di Bacino 16, con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 8 del 25 maggio 2021, ha provveduto a validare i Piani Economico Finanziari anno 2021 di tutti i Comuni Consorziati, comprensivo dei coefficienti sopra citati, trasmettendo la suddetta delibera, il Pef 2021 e documentazione varia al Comune, con note registrate al protocollo generale al n. 24868/2021 in data 1° giugno 2021 e n. 26042/2021 in data 8 giugno 2021;

Appurato che, in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - iv. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
- c. il PEF è suddiviso in:
 - ✓ costi imputabili alla PARTE VARIABILE: costi per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento, smaltimento e recupero delle diverse frazioni, costi operativi incentivanti PV, al netto dei proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da rifiuti e dai ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI - per la quota parte decisa dall’ETC, attraverso l’individuazione dei rispettivi fattori di

sharing -, oltre alla seconda rata del conguaglio 2018 ed alla prima rata del conguaglio 2019 Parte Variabile;

- ✓ costi imputabili alla PARTE FISSA: costi spazzamento e lavaggio strade, costi di gestione della TARI, ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale, costi operativi incentivanti PF, oltre alla seconda rata del conguaglio 2018 ed alla prima rata del conguaglio 2019 Parte Fissa
- d. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;

Preso atto che:

- il Pef 2021 validato dal Consorzio di Bacino, che comprendente altresì la seconda delle 4 rate del conguaglio dei costi relativi all'anno 2018 e la prima delle 4 rate del conguaglio dei costi relativi all'anno 2019 rideterminati dal Consorzio di Bacino 16 secondo i nuovi criteri ARERA, espone un costo complessivo di **6.686.188,00 €** (di cui 4.188.041,00 € relativi alle componenti di costo variabile e 2.498.147,00 € relativi alle componenti di costo fisso);
- rispetto al sistema di determinazione del Pef adottato sino al 2019, sono molto più consistenti i costi variabili rispetto a quelli fissi; al fine di graduare l'impatto sulle tariffe delle TARI delle singole utenze, ARERA ha previsto incrementi massimi della Parte Variabile rispetto a quella fissa: la variazione della prima rispetto a quella del Pef dell'anno precedente (al lordo delle detrazioni) non può essere inferiore o superiore al 20%. Qualora la variazione della parte variabile superi l'incremento del 20%, l'eccedenza è spostata nella parte fissa (riclassificazione dei costi, prevista dall'art. 3 del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR, approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019);
- a seguito dei conteggi effettuati dal Consorzio di Bacino 16, **917.831,00 €** dei costi della parte variabile, eccedenti l'incremento massimo sopra evidenziato, sono stati traslati nella parte fissa del Pef; pertanto, fermo restando il totale di 6.686.188,00 €, i costi vengono imputati per 3.270.210,00 € alla parte variabile e 3.415.978,00 € alla parte fissa;
- i predetti costi sono stati poi abbattuti delle detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2019, per:
 - **241.215,00 €** riferiti ai costi delle quote inesigibili TIA, la cui ultima tranche è stata riconosciuta al Consorzio di Bacino 16 nel 2019, portati in detrazione dai costi della parte fissa del PEF;
 - per **42.424,00 €** riferiti ai costi dei servizi resi da SETA nel 2019 e non più resi nel 2021, portati in detrazione dai costi della parte variabile del PEF;addivenendo ad un importo delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo complessivo pari a **6.402.549,00 €**, di cui **3.227.786,00 €** totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e **3.174.763,00 €** totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso;
- contrariamente a quanto effettuato lo scorso anno, le entrate che concorrono, unitamente alla TARI, a coprire integralmente i costi del servizio, determinati secondo l'MTR approvato da ARERA con deliberazione n. 443/2019, vengono detratti a valle, in sede di elaborazione tariffaria, per un importo complessivo pari a **408.759,00 €**, così suddiviso:
 - a) importo del contributo MIUR a copertura del costo del servizio per le scuole statali per **23.593,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte variabile del PEF;
 - b) importo del recupero evasione effettivamente riscosso nell'anno 2019, in conto competenza e conto residui, come da rendiconto 2019, debitamente rivalutato, come prescritto da ARERA, per **250.510,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF;
 - c) importo effettivamente riscosso nell'anno 2019 a titolo di TARI giornaliera, in conto competenza ed in conto residui, debitamente rivalutata, per complessivi **134.656,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF. Tale importo è stato detratto a titolo di "*ulteriori partite autorizzate dall'Ente Territorialmente Competente*" (riferimento nota del Consorzio di Bacino 16 registrata al protocollo generale al n. 8442 del 18 febbraio 2021 e nostro successivo riscontro trasmesso con nota prot. n. 9566 del 24 febbraio 2022), in

considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo della TARI giornaliera dovuta dagli operatori mercatali, è confluita nel Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, introdotto dall'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019; una quota parte della nuova entrata (o meglio del trasferimento che verrà erogato dallo Stato a compensazione dell'esenzione dal pagamento del "Canone Mercatale" disposta per l'intero anno 2021 dall'art. 9ter del DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.176/2020 e s.m.i.) sarà in tal modo utilizzata per finanziare parte dei costi del servizio rifiuti, fino a concorrenza dell'importo sopra indicato; anche tale importo è stato portato in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF;

- o al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2021, occorre pertanto considerare i seguenti importi:

ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO		
<u>VARIABILE</u> RICLASSIFICATA, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE	3.204.193,00	€
ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO		
<u>FISSO</u> RICLASSIFICATA, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE	2.789.597,00	€
TOTALE PEF 2021 DA COPRIRE CON TARI	5.993.790,00	€

Visto il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale "nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard", combinato con il già citato comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Riscontrata una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra citato comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., soprattutto alla luce della non corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA ed alla TARES, sono voci di costo non contemplate nei fabbisogni standard), nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;

Dato atto che l'art. 16 del MTR approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443" diffuse dal Mef in data 29 dicembre 2020, con le quali "si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti" per poi porre in evidenza che l'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio con l'emanazione della delibera ARERA n. 443/2019 ha modificato il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti

assumono, quindi, nel nuovo sistema di regolazione, un valore di riferimento obbligatorio ai fini del citato art. 16 della delibera ARERA, per ciò che riguarda l'applicazione della gradualità dell'adozione di alcune componenti tariffarie;

Appurato che per l'applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori dei costi standard sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per l'annualità 2021, cui il PEF si riferisce; diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443/2019 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF);

Considerato che gli eventuali divari fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei servizi previsti compresi nella scheda redatta dal soggetto gestore e dai maggiori costi stabiliti dal Consorzio di Bacino 16 nella redazione del Piano Finanziario, nonché della nuova modalità di determinazione dei costi prevista da ARERA;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Bacino 16, in base al quale, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Chivasso ammonta a 3.973.851,86 €, come da scheda allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa con nota registrata al prot. n. 26042/2021 del 8 giugno 2021;

Considerato che:

- con deliberazione n. 30 del 28.06.2021 sono state approvate modificazioni al Regolamento comunale disciplinante la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020;
- in base all'art. 10 del regolamento "Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle disposizioni del presente regolamento. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o altro specifico termine previsto dal legislatore, in conformità al piano finanziario";
- in base all'art. 14 del regolamento disciplinante la TARI, le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità al metodo normalizzato approvato con DPR 27 aprile 1999 n. 158 e la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Riscontrato che occorre ora provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione per l'anno 2021, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, previa determinazione della ripartizione dei costi complessivi fra utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999;

Preso atto che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Canone di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, in quanto assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, i banchi mercatali non sono più assoggettati alla TARI giornaliera, che è da questo "assorbita", con conseguente eliminazione della superficie di riferimento ai fini del computo delle tariffe 2021;
- non possono pertanto più essere computate le metrature dei banchi di mercato alimentari e di beni durevoli, ancorchè viene comunque riportata la tariffa base (data dal prodotto tra i costi unitari parte fissa e variabile ed i rispettivi coefficienti);
- il costo del servizio di pulizia dei mercati, che continua ad essere inserito tra quelli del servizio gestione rifiuti, per la parte eccedente la quota del nuovo Canone Mercatale portato in detrazione

dal Pef, ai fini dell'articolazione tariffaria, ai sensi del comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2020, viene inevitabilmente redistribuito fra le altre utenze non domestiche;

- ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2021, non possono più essere computate neppure le superfici di quei locali sui quali, in base alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/2020, entrate in vigore il 1° gennaio 2021, vengono ora prodotti rifiuti speciali; nello specifico sono state detratte le superfici della categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione", di cui è stato possibile individuare l'esclusione dalla tassazione, in quanto ritenute ex lege produttivi di rifiuti speciali;

Appurato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI delle singole categoria di utenza, si rende necessario stabilire preventivamente i parametri previsti dalle normativa vigente;

Ritenuto in proposito opportuno:

- confermare la percentuale di ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata fino allo scorso anno, in attesa di comprendere con il Soggetto Gestore del Servizio l'eventuale impatto sui costi dello stesso, dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, attribuendo pertanto il **sessanta per cento** dei costi complessivi alle utenze domestiche ed il **quaranta per cento** a quelle non domestiche, in linea con quanto sempre effettuato;
- ferma restando i coefficienti **Ka** stabiliti in misura fissa dal DPR 158/1999 per calcolare la parte fissa della TARI delle utenze domestiche (rapportata sia alla superficie dei locali occupati, sia al n° dei componenti il nucleo familiare), modificare i coefficienti **Kb** presi a riferimento per determinare la parte variabile delle tariffe delle singole categorie di utenza (rapportata esclusivamente al numero dei componenti il nucleo familiare), al fine di mitigare, per quanto possibile, l'eccessivo divario tra le variazioni di tassa complessivamente dovuta dalle diverse tipologie di utenze domestiche, che si sarebbe verificata se si fossero mantenuti i Kb medi utilizzati fino allo scorso anno, a seguito dell'ulteriore incremento della parte variabile dei costi inseriti nel Pef, a discapito di quella fissa. Allo scopo di mitigare tale divario vengono applicati tutti i **Kb massimi** previsti dal DPR 159/1999, riportati nell'allegato C) alla presente;
- appurato che la problematica sopra evidenziata per le utenze domestiche non si verifica per quelle non domestiche, atteso che entrambe le parti (fissa e variabile) sono commisurate alla metratura dei locali e delle aree occupate, confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate fino al 2020, *in misura diversa per le diverse categorie, ma comunque entrambi minimi o massimi, come meglio riepilogati nei singoli allegati che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale* - nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2006, il contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 ha maggiormente penalizzato, mantenendo una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie;

Dato atto che, **sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Pef validato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2021, il costo deve essere suddiviso come indicato negli allegati A e B, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;**

Rilevato che, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, tenuto conto dei coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza e dei dati riguardanti le superfici soggette a tariffa note per ciascuna categoria, negli **allegati C e D**, che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati riportati i conteggi effettuati per la determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza a decorrere dall'1/1/2021, come riepilogate **nell'allegato E;**

Appurato che dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato E) scaturisce un gettito della TARI stimato per l'anno 2021 di complessivi **5.993.790,00 €**, assicurando, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, al netto delle riclassificazioni e delle detrazioni previste da ARERA, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2021 validato dal Consorzio di Bacino

16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2021 sono già state stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021;

Atteso che sulla tassa è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Provincia di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

Appurato che, ai sensi dell'art. 23 c. 14 del regolamento disciplinante la TARI, le agevolazioni di cui allo stesso articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, per un costo stimato in 390.000,00 €, comprensivo del costo riferibile alla TARI per i locali comunali;

Rilevato che il presunto minor gettito e corrispondente maggior costo delle nuove agevolazioni introdotte con l'art. 23bis "Agevolazioni correlate all'emergenza COVID-19 per l'anno 2021", inserito nel vigente regolamento disciplinante la TARI con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2021, stimato in complessivi **569.217,00 €**, trova copertura:

- a) per **354.045,00 €**, attraverso le risorse che dovrebbero essere assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73, in corso di conversione, il cui utilizzo è vincolato per coprire il costo delle agevolazioni della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza epidemiologica ancora in atto;
- b) per **115.172,00 €**, attraverso il residuo delle risorse assegnate dallo Stato al Comune nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, ed attualmente ricomprese nella quota vincolata dell'avanzo 2020;
- c) per **100.000,00 €** attraverso l'impiego di avanzo libero di amministrazione 2020;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visti altresì:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, ai sensi del cui disposto *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la"*

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 21 giugno 2021, come da registrazione in atti;

Tutto ciò premesso;

Propone al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di prendere atto dell'accluso Piano Economico Finanziario del Comune di Chivasso contenente i costi del servizio gestione rifiuti per l'anno 2021, redatto e validato dal Consorzio di Bacino 16, con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 25 maggio 2021, sulla scorta del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) approvato da ARERA con deliberazione n. 443/2019, per un importo complessivo di **6.402.549,00 €**, al netto delle sole detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e di **5.993.790,00 €**, al netto anche delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2020;
- 3) Di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:
 - a) mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche già utilizzata sino allo scorso anno: **60% utenze domestiche; 40% utenze non domestiche;**
 - b) utilizzo del coefficiente **Ka** stabilito in misura fissa e dei coefficienti **Kb massimi**, per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - c) utilizzo degli stessi coefficienti **Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe TIA/TARES/TARI, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario validato dal Consorzio di Bacino 16, in qualità di Ente Territorialmente competente, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli **allegati A, B, C e D**, che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e come risultanti dall'allegata tabella riepilogativa (**allegato E**);
- 5) Di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, per l'importo complessivo di **5.993.790,00 €**;
- 6) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), stimato in **390.000,00 €**,

comprensivo il costo della TARI per i locali comunali, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, come indicato nelle premesse, qui integralmente richiamate;

- 7) Di dare altresì atto che il presunto minor gettito e corrispondente maggior costo delle nuove agevolazioni disposte con l'art. 23bis "*Agevolazioni correlate all'emergenza COVID-19 per l'anno 2021*", inserito nel vigente regolamento disciplinante la TARI con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2021, stimato in complessivi **569.217,00 €**, trova copertura:
- a) per 354.045,00 €, attraverso le risorse che dovrebbero essere assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73, in corso di conversione, il cui utilizzo è vincolato per coprire il costo delle agevolazioni della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza epidemiologica ancora in atto;
 - b) per 115.172,00 €, attraverso il residuo delle risorse assegnate dallo Stato al Comune nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, ed attualmente ricomprese nella quota vincolata dell'avanzo 2020;
 - c) per 100.000,00 €, attraverso l'impiego di avanzo libero di amministrazione 2020;
- 8) Di provvedere ad inviare il presente atto, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentirne il tempestivo adempimento evidenziato al punto precedente.

* * *

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Doria, Pasteris, Marocco, Cipolla e Buo)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione,

con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Doria, Pasteris, Marocco, Cipolla e Buo) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO

Roberta Colavitto
Firmato digitalmente